

Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Studio di Istruzione Secondaria Superiore Anno scolastico 2009/2010

Nuove norme per l'esame di Stato per l'anno scolastico 2009/2010 nella scuola secondaria di secondo grado.

Esse sono contenute nell' Ordinanza Ministeriale n. 44 Prot. n. 3446.

L'ordinanza Ministeriale fornisce Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali.

Anche quest'anno le nuove norme per l'esame di Stato prestano particolare attenzione agli **studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)**.

L'**articolo 12 - DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE** - specifica, infatti, la necessità di tener conto, da parte della Commissione d'esame, delle situazioni soggettive **dei candidati con DSA**. Questo implica che la terza prova scritta venga appositamente predisposta per tali studenti, **compresi l'eventuale allungamento dei tempi e l'utilizzo di strumenti informatici**. Sempre nell'art.12 si legge che la valutazione delle prime due prove terrà conto della situazione degli studenti con DSA.

***“La Commissione – anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di predisposizione della terza prova scritta, prevedendo la possibilità di riservare, comunque, alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.*” (Art.12 c.7)**

Grande importanza riveste, quindi, il Documento del 15 maggio, che ogni Consiglio di classe deve elaborare indicando **“...i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami”** (Art.6 c.2)

Documento a cui possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti. (DPR n. 249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007, n. 235).

“Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori”. (Art.6 c.6)

“Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.” (Art.6 c.7)

L'art. 12 precisa anche che:

- **“Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte** (Comma 8)
- **“Prima dell'inizio dei colloqui, in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare, la commissione completa l'esame dei fascicoli e dei curricoli dei candidati.** La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, esamina i lavori presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio
- **“Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998:**
 - titolo dell'argomento;
 - esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
 - esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi pedagogico musicali....” (c. 11)

Ed è nella seduta preliminare che la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati. *“ In particolare esamina:*

- a) elenco dei candidati;
- b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame;
- c) certificazioni relative ai crediti formativi;
- d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
- e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- f) per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- g) **documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6**
- h) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
- i) **eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);** (Art. 13)

In questa **“documentazione”** dovrebbe rientrare il **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO**, contenente tutte le strategie adottate in corso d'anno sia dal candidato con DSA sia dalla scuola. Nel perseguimento di tale obiettivo sono fondamentali gli atteggiamenti dei vari “attori” e la qualità degli interventi didattici degli insegnanti, ma anche la responsabilità di chi è chiamato a creare le condizioni ottimali per garantire a tutti il raggiungimento del loro successo formativo, il dirigente scolastico.

Per quanto riguarda l'INVALSI, invece, ecco cosa precisa l'ordinanza all'Art. 20. c- 8

“ L'INVALSI - in attuazione dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, così come modificato dall'art. 1 della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in cui è previsto che “l'Istituto provvede altresì alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità”- **procederà alla definizione di un apposito campione di candidati, selezionando le istituzioni scolastiche interessate, alle quali verrà inviato il materiale di supporto alla rilevazione.**

I presidenti delle commissioni nei cui elenchi sono presenti i candidati campionati provvederanno, pertanto, a far fotocopiare, con modalità tali da renderli anonimi, gli elaborati della prima prova scritta e quelli della seconda prova scritta di matematica per gli indirizzi nei quali essa è prevista. Per ogni candidato campionato dovranno, inoltre, essere compilate le relative schede informative, predisposte dall'INVALSI.

Tali schede, unitamente alle copie degli elaborati della prima e seconda prova dei candidati campionati e a una copia dei testi delle terze prove somministrate agli stessi, saranno inviate all'INVALSI, con modalità e tempi che verranno successivamente comunicati, in forma scritta, al dirigente scolastico dell'Istituto stesso. La scelta di richiedere l'invio delle terze prove somministrate ai soli studenti campionati costituisce un elemento di novità rispetto agli anni precedenti nei quali tali prove sono state richieste per tutti gli studenti. La rilevazione verrà svolta nel rispetto della normativa sulla privacy.”